



Delibera del Consiglio di Amministrazione

N. 41/2019	OGGETTO: REGOLAMENTO SU PROCEDURE E CRITERI PER L'ACCERTAMENTO DI VERIDICITÀ SULLE AUTOCERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA SITUAZIONE FAMILIARE REDDITUALE PATRIMONIALE PRESENTATE DAGLI STUDENTI CHE RICHIEDONO BENEFICI AD ERDIS MARCHE E DISCIPLINARE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 68/2012
Data 24/06/2019	
MM-EE/NC	

L'anno duemiladiciannove il giorno 24 del mese di giugno, alle ore 10,30 regolarmente convocato, si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Amministrazione:

				PRESENTE
1	GIOVANNI	DI COSIMO	PRESIDENTE	<input type="checkbox"/>
2	TONINO	PENCARELLI	VICE PRESIDENTE	<input type="checkbox"/>
3	ATTILIO	MUCELLI	CONSIGLIERE	<input type="checkbox"/>
4	ANDREA	SPATERNA	CONSIGLIERE	<input type="checkbox"/>
*	PAOLO	BALESTIERI	REVISORE UNICO	<input type="checkbox"/>

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Giovanni Di Cosimo dichiara aperta la seduta, alla quale, in qualità di Segretario, assiste in videoconferenza dalla sede di Urbino, il Direttore Generale Avv. Angelo Brincivalli.



Il Consiglio di Amministrazione

Vista la Legge Regionale 20 febbraio 2017 n.4 : “Disposizioni regionali in materia di diritto allo Studio”;

Vista la L.R. Marche n. 13 del 18/05/2004 (“Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale”) e la successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 621 dell’8/06/2004, che detta “Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004...”;

Visto il documento istruttorio in calce alla presente deliberazione dal quale si rileva la necessità di approvare il Regolamento sulle procedure e criteri per l’accertamento di veridicità delle autocertificazioni relative a reddito e patrimonio presentate dagli studenti richiedenti i benefici erogati da Erdis;

Ritenuto opportuno, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi e fatti propri, di emanare la presente delibera;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, espresso dal Direttore Generale in calce alla presente delibera;

all’unanimità,

DELIBERA

- 1) Di approvare il "Regolamento su procedure e criteri per l’accertamento di veridicità sulle autocertificazioni relative alla situazione familiare reddituale patrimoniale presentate dagli studenti che richiedono benefici a Erdis Marche e disciplinare per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Decreto Legislativo n. 68/2012", allegato al presente provvedimento costituendone parte integrante, secondo le indicazioni contenute nel documento istruttorio;
- 2) Di dare atto che Responsabili della fase istruttoria del presente atto sono Mauro Mazzoli del Presidio di Urbino ed Emanuela Emiliozzi del Presidio di Macerata.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

(Angelo BRINCIVALLI)

(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)

IL PRESIDENTE

(Giovanni DI COSIMO)

(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento, motivazione ed istruttoria:

Legge regionale Marche n. 4 del 20 Febbraio 2017, ad oggetto “Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio”.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 116/Pres del 17/07/2017 “Legge regionale n. 4/2017, artt. 8 e 9, L.R. n.34/1996. Costituzione del Consiglio di amministrazione dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio, in sigla ERDIS”.

Delibera del Consiglio di amministrazione di ERDIS n.1 del 04/01/2018 “Nomina Direttore ERDIS, art. 12 L.R. n.4/2017. Avv. Angelo Brincivalli”.

Il D.P.R. 28/12/2000 n. 445, “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare l’art. 71 comma 1 nella parte in cui stabilisce che le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà).

Il successivo comma 2 prevede che i controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le modalità di cui all’articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68 avente ad oggetto “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.”

L’art. 8 comma 3 del suddetto decreto stabilisce che le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo del 31/3/1998 n. 109 e successive modificazioni.

Il successivo art. 10 stabilisce che nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti di cui all’articolo 3, comma 1, procedono al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata dallo studente, confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo dell’Agenzia delle entrate. A tale fine, alle università, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti erogatori dei servizi, è data facoltà di accesso diretto, previa stipula di apposita convenzione, al Sistema di interscambio anagrafe tributaria degli Enti locali (SIATEL) dell’Agenzia delle entrate.

Lo stesso art. 10 comma 3 stabilisce anche che chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Il Dpcm del 09/04/2001 “Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari” all’art. 5 comma 1 stabilisce che “Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31/03/1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni”.



IL D.p.c.m 5/12/2013 n. 159 ha approvato il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)” e ha contestualmente abrogato il D. Lgs. n. 109/1998 sostituendolo.

L’art. 11 comma 6 del predetto Decreto stabilisce che gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli necessari, diversi da quelli effettuati ai sensi dei commi precedenti, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell’articolo 10 commi 7 e 8, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all’art. 71 del D.p.c.m. 28/12/200 n. 445 e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all’Inps di eventuali dichiarazioni mendaci.

La deliberazione del Consiglio Regionale n. 54 del 27/6/2017 “Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2017/2019 a.a. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. Legge Regionale 20/2/2017, n. 4, articolo 5” stabilisce che Erdis controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione economica ed alla composizione del nucleo familiare dichiarati ricorrendo al metodo della verifica con controlli annuali a campione su almeno il venti per cento degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti. Tali controlli sono effettuati sia per gli studenti che nell’anno di riferimento abbiano presentato l’autocertificazione della condizione economica, sia per quelli che abbiano mantenuto il diritto al beneficio sulla base dei criteri di merito. Nell’espletamento di tali controlli Erdis può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Coloro che beneficiando di un intervento di tipo individuale risultassero in sede di accertamento non idonei al beneficio, fermo il perseguimento delle responsabilità penali per mendace dichiarazione resa, decadono immediatamente dal beneficio; in caso di lievi differenze che non modifichino i presupposti dell’idoneità all’intervento, il beneficio viene conservato, seppure ricalcolato nel suo valore in rapporto alla situazione risultata in sede di accertamento.

Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi, secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, del D. Lgs. 68/2012; fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Il comma 3 dell’art. 38 del decreto legge 31/5/2010 n. 78 stabilisce che ferma restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell’indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro.

Considerato quindi che l’esecuzione dei controlli sulle autodichiarazioni degli studenti costituisce obbligo di legge si ritiene opportuna l’emanazione di uno specifico Regolamento che detti la disciplina sulle modalità di esecuzione di tali controlli e sull’applicazione delle sanzioni stabilite dall’art. 10 comma 3 del Decreto Legislativo n. 68/2012.

Proposta:

per quanto sopra esposto si propone:



- 1) Di approvare il "Regolamento su procedure e criteri per l'accertamento di veridicità sulle autocertificazioni relative alla situazione familiare reddituale patrimoniale presentate dagli studenti che richiedono benefici ad Erdis Marche e disciplinare per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Decreto Legislativo n. 68/2012", allegato al presente provvedimento costituendone parte integrante, secondo le indicazioni contenute nel documento istruttorio;
- 2) Di dare atto che Responsabili della fase istruttoria del presente atto sono Mauro Mazzoli del Presidio di Urbino ed Emanuela Emiliozzi del Presidio di Macerata.

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(Mauro MAZZOLI)**

(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(Emanuela EMILIOZZI)**

(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)

PARERE DEL DIRETTORE GENERALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione.

**IL DIRETTORE GENERALE
(Angelo BRINCIVALLI)**

(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa, conservato presso gli archivi dell'Ente



Regolamento su procedure e criteri per l'accertamento di veridicità sulle autocertificazioni relative alla situazione familiare reddituale patrimoniale presentate dagli studenti che richiedono benefici ad Erdis Marche e disciplinare per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Decreto Legislativo n. 68/2012

Art. 1

Oggetto del controllo

1. Il presente regolamento ha lo scopo di determinare i criteri e le modalità organizzative di effettuazione dei controlli sulle domande presentate dagli studenti per l'ottenimento dei benefici, non destinati alla generalità degli studenti, erogati da Erdis Marche con riferimento alle condizioni economico-patrimoniali autocertificate che hanno determinato l'accoglimento della richiesta di beneficio medesima, e disciplinare le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 68/2012.
2. Gli accertamenti hanno di norma per oggetto dati anagrafici, dati e notizie personali nel rispetto della normativa sulla riservatezza, dati economici patrimoniali finanziari dei componenti il nucleo familiare utilizzati per la determinazione dell'Isee e dell'Ispe, ai sensi del Dpcm n. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il presente regolamento viene applicato per qualsiasi tipologia di beneficio erogato da Erdis Marche ed entrerà in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2

Riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento viene adottato in attuazione della seguente normativa:
 - a. Legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - b. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - c. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001;
 - d. Legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 38, comma 3;
 - e. Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
 - f. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
 - g. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;
 - h. Delibere regionali in materia di diritto allo studio universitario emanate dalla Regione Marche;
 - i. Legge 24/11/1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale"
 - j. Legge regione Marche 10/8/1998 n. 33 "Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale"

Art. 3

Responsabile del procedimento di controllo

1. Responsabile del procedimento è il dirigente o il funzionario responsabile della funzione "Diritto allo studio" (art. 8 commi 1 e 2 L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni).
2. L'ufficio competente è l'ufficio titolare della funzione "Diritto allo studio" a cui gli studenti possono rivolgersi secondo il presidio territoriale di riferimento.

Art. 4

Tipologia dei controlli

1. Gli accertamenti possono essere disposti nei confronti della generalità di coloro che hanno ottenuto un servizio o prestazione sociale agevolata oppure a campione quando riguardano solo una parte dei beneficiari sulla base di un campione appositamente costituito.



2. I controlli possono riguardare anche singoli beneficiari quando emergano elementi sufficienti per promuovere la verifica (es: controlli su vincitori di borsa di studio fratelli/sorelle di studenti presenti nel campione e con irregolarità influenti sul diritto al beneficio).

3. I controlli possono essere:

- Preventivi, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
- Successivi, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio;
- Diretti, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dalla amministrazione certificante;
- Indiretti, quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'amministrazione certificante affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;
- Documentali, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.

Art. 5

Campione delle autocertificazioni da sottoporre ad accertamento

1. Gli accertamenti relativi ai requisiti economico-patrimoniali sono effettuati per il numero minimo stabilito dalla normativa regionale di riferimento con possibilità di estenderlo fino al 100% dei vincitori di borsa di studio.

2. I controlli sono effettuati sia per gli studenti che nell'anno di riferimento abbiano presentato l'autocertificazione della condizione economica, sia per quelli che abbiano mantenuto il diritto al beneficio sulla base dei criteri di merito.

3. Per l'individuazione del campione da sottoporre ad accertamento si fa riferimento ai vincitori di borsa di studio inclusi nelle graduatorie definitive approvate per lo stesso anno accademico.

2. Le domande da sottoporre a controllo saranno individuate, computando anche le singole domande per le quali si è deciso di procedere con controlli puntuali.

3. Nel campione possono essere inseriti tutti gli studenti che abbiano avuto la riduzione dell'importo del beneficio nell'anno accademico precedente a seguito dello stesso controllo e coloro i quali abbiano un ISEE con segnalazioni di difformità o omissioni da parte dell'Inps.

4. Nel campione possono essere compresi coloro che ricadono in situazioni particolari (es: Isee o Ispe uguale a zero, studenti con nucleo familiare inferiore a tre componenti, studenti con nucleo autonomo).

5. Dal campione così determinato, facendo ricorso ad una apposita procedura informatizzata, sarà operata l'estrazione casuale dei nominativi secondo la percentuale stabilita con atto del Direttore generale.

6. Ai sensi dell'art. 2947 del codice civile Erdis può effettuare i controlli sui dati autocertificati e procedere in caso di rilevato illecito, in un periodo di tempo pari a cinque anni che decorrono dall'ultima effettiva percezione dei benefici da parte dello studente.

Art. 6

Provvedimento del Direttore generale

Con provvedimento del Direttore generale sono determinati la percentuale, la tipologia dei controlli da effettuare secondo quanto indicato all'art. 4, il campione da sottoporre ad accertamento secondo quanto stabilito all'art. 5 nonché la ulteriore necessaria disciplina delle procedure di verifica.

Art. 7

Avvio procedimento

1. L'avvio del procedimento di controllo viene comunicato agli studenti tramite la pubblicazione sul sito web istituzionale di Erdis (www.erdis.it) di un avviso di "Avvio del procedimento di accertamento".

2. Lo studente potrà acquisire informativa diretta dell'eventuale procedimento di controllo a suo carico accedendo alla propria area riservata on line o attraverso espressa comunicazione via mail.

3. La rinuncia al beneficio e/o la rinuncia agli studi unitamente alla completa restituzione delle somme dovute, presentate prima dell'invito a fornire chiarimenti di cui all'art. 13 comma 1 interrompono il procedimento di controllo determinandone la relativa estinzione.



Art. 8

Fonti di acquisizione dei dati

1. Erdis tramite convenzioni ha accesso alla banca dati Isee dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), alle banche dati Siatel e Sister dell'Agenzia delle Entrate.
2. I dati sul nucleo familiare saranno acquisiti dalle anagrafi dei comuni e quando diverrà disponibile dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr).
3. Potrà essere richiesta allo studente qualsiasi altra documentazione necessaria integrativa atta a dimostrare i dati autodichiarati nei casi di informazioni non detenute presso altre Pubbliche Amministrazioni o non accessibili in base alla legge.

La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta la revoca dei benefici e il recupero di eventuali somme percepite e/o degli importi corrisposti nonché il valore monetario dei servizi goduti contabilizzati secondo le tariffe previste dall'art. 5, punto 7, del piano triennale della regione Marche 2017- 2019 approvato con deliberazione del Consiglio regionale Marche n. 54 del 27/6/2017 e successive modifiche e integrazioni.

4. Le acquisizioni si rendono necessarie per verificare i seguenti dati:

- esatta composizione del nucleo familiare così come definito ai fini Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) / Iseeu (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario);
- corrispondenza tra redditi dichiarati e redditi risultanti nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate (Siatel);
- corrispondenza tra patrimonio immobiliare dichiarato e quello presente nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate, già Agenzia del Territorio (Sister);
- ogni altro dato ritenuto funzionale per l'accertamento dei dati sopra evidenziati.

I dati così acquisiti vengono utilizzati per effettuare un ricalcolo officioso dell'attestato Isee/Iseeu, al fine di determinare i valori Isee/Iseeu e Ispe finali che vengono confrontati con quanto dichiarato e con i limiti previsti dal Bando di concorso.

Art. 9

Irregolarità ed omissioni non influenti sul beneficio

1. Nel caso in cui i dati autodichiarati risultino corretti o anche in presenza di irregolarità e/o omissioni che non comportino variazioni di fascia né la decadenza dal beneficio si provvede alla sanatoria d'ufficio, quando i dati esatti sono rilevabili direttamente dalle banche dati o da documentazione già in possesso dell'Ente oppure si provvede alla richiesta di regolarizzazione o completamento della dichiarazione al soggetto interessato.
2. La mancata regolarizzazione o completamento della dichiarazione per causa imputabile al dichiarante comporta la decadenza dai benefici e il recupero di eventuali somme percepite e/o degli importi corrisposti nonché il valore monetario dei servizi goduti contabilizzati secondo le tariffe previste dall'art. 5, punto 7, del piano triennale della regione Marche 2017- 2019 approvato con deliberazione del Consiglio regionale Marche n. 54 del 27/6/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10

Irregolarità ed omissioni influenti sul beneficio

1. Nei casi in cui venga accertata una discordanza fra i redditi dichiarati ai fini fiscali o altre componenti Isee, anche di natura patrimoniale, e quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva unica ai fini Isee che comporti la decadenza o la riduzione del beneficio, con atto dirigenziale si provvederà:
 - a. alla nuova determinazione dell'importo del beneficio nel caso in cui dalle verifiche siano emerse lievi differenze che non modificano i presupposti dell'idoneità dell'intervento. Ciò comporta per lo studente l'obbligo di restituire la differenza tra quanto erogato e quanto in realtà spettante, con riferimento sia alla parte monetaria sia alla parte dei servizi accessori.
 - b. alla revoca del beneficio nel caso in cui siano stati accertati e confermati a carico dello studente valori Isee o Ispe incompatibili con la concessione del beneficio. Nella fattispecie lo studente, che decade immediatamente dal beneficio e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso di studi, deve restituire le somme percepite e rimborsare il valore monetario dei servizi fruiti contabilizzati secondo le tariffe previste dall'art. 5, punto 7, del piano triennale della regione Marche 2017- 2019 approvato con deliberazione del Consiglio regionale Marche n. 54 del 27/6/2017 e successive modifiche e integrazioni.



Allo studente saranno inoltre applicate le sanzioni di cui all'art. 10 del D. Lgs. N. 68/2012.

Art 11

Provvedimento di Revoca della borsa di studio

Nei casi di cui all'art. 10 lettera b) con provvedimento del dirigente competente viene disposta la revoca della borsa di studio e sulla base degli importi riscossi e dei servizi indebitamente fruiti dallo studente vengono determinate le somme di cui chiedere il rimborso all'interessato.

Art. 12

Applicazione sanzioni amministrative ex art 10 D. Lgs. N. 68/2012

1. Nei casi in cui sia accertata una discordanza tra i dati accertati nel corso del controllo e quanto indicato nella Dsu che comporti la perdita del beneficio per superamento delle soglie Isee e/o Ispe, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 del D. Lgs. N. 68/2012 consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita o al valore dei servizi indebitamente fruiti, fatta salva in ogni caso l'applicazione della sanzione di cui all'art. 38, c. 3, del D. Lgs. 31/5/2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

2. Per la determinazione della prima delle sanzioni indicate al comma precedente si fa riferimento all'importo più basso considerando l'ammontare della quota in denaro percepito della borsa e l'importo dei servizi fruiti (pasti e alloggio o contributo alloggio percepito).

L'importo più basso uguale a zero viene convenzionalmente considerato come uguale a 100.

3. L'importo della sanzione prevista dall'art. 38, c. 3, del D. Lgs. 31/5/2010 n. 78 è articolato in misura proporzionale al vantaggio economico conseguito secondo quanto previsto nella tabella che segue:

Aumento percentuale Isee e/o Ispe accertato rispetto a quello dichiarato	Importo sanzione di cui all'art. 38, c. 3, del D. Lgs. 31/5/2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 da applicare
Fino al 50%	€ 500,00
Dal 51% al 100%	€ 800,00
Dal 101% al 200%	€ 1.500,00
Dal 201% al 300%	€ 3.000,00
Dal 301% in poi	€ 5.000,00

Gli eventuali importi in decimali delle percentuali calcolate sono arrotondati per difetto.

L'importo Isee o Ispe dichiarato uguale a zero viene convenzionalmente considerato come uguale a 100.

4. La sanzione di cui al comma 3 sarà comminata nella misura minima nel caso in cui lo studente abbia già provveduto alla restituzione completa delle somme e dei servizi indebitamente usufruiti.

5. In caso di difformità derivanti da un'errata acquisizione diretta dei dati dall'Agenzia delle Entrate per il calcolo Isee le sanzioni non vengono applicate.

Art. 13

Accertamento e notifica

1. Il Dirigente/funziionario responsabile, rilevate le discordanze influenti sul beneficio, invita l'interessato a chiarirne i motivi entro 10 giorni; in assenza di osservazioni o nel caso che le stesse non consentano il venir meno delle discordanze rilevate viene compilato il processo verbale di accertamento che, redatto ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 10 Agosto 1998 n. 33 "Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale", indica fra l'altro l'importo della sanzione in misura ridotta, di cui al successivo art. 14.



2. Contestualmente viene redatto l'atto di revoca del beneficio di cui all'art. 10 lett. b) con il quale viene altresì disposta l'irrogazione della sanzione.
3. Il processo verbale di accertamento viene notificato insieme all'atto di revoca del beneficio, entro 90 giorni dalla data del verbale di accertamento.
4. La notifica viene, di norma, effettuata attraverso Pec o lettera raccomandata A/R con indicazione dell'importo dovuto, le modalità per il pagamento, il termine per effettuare il pagamento stabilito in 60 giorni dalla data di notifica e l'avviso che in caso di inadempimento si procederà, di norma, tramite Società concessionaria della riscossione, all'emissione di una cartella esattoriale con aggravio di spese e la possibilità di riscossione coattiva.

Art. 14

Pagamento in misura ridotta

1. Lo studente può entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale di accertamento pagare la sanzione in misura ridotta corrispondente ad un terzo degli importi indicati all'art. 12, unitamente a quanto dovuto per spese postali o di notifica.
2. Il pagamento effettuato nel sopra indicato termine di 60 giorni delle sanzioni ridotte conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa.
3. Entro i termini per il pagamento in misura ridotta può essere presentata istanza motivata di rateizzazione delle somme dovute.

Articolo 15

Presentazione di memorie difensive

1. Lo studente entro 30 giorni dalla notifica del processo verbale di accertamento, può eventualmente presentare uno scritto difensivo e o richiedere di essere sentito in merito alla questione.

Art. 16

Ordinanza di ingiunzione o di archiviazione

1. Trascorsi i 60 giorni dalla data della notifica del processo verbale di accertamento, qualora non siano state versate le somme dovute dopo avere esaminato gli scritti difensivi ricevuti o avere sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta, il Dirigente responsabile emette un provvedimento con cui può disporre alternativamente:
 - l'archiviazione qualora non siano riconosciuti i presupposti dell'illecito
 - l'ingiunzione di pagamento delle sanzioni per gli importi stabiliti all'art. 12, unitamente a quanto dovuto per spese postali o di notifica.
2. Il pagamento della somma ingiunta deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento. Decorso tale termine, in caso di mancato pagamento si darà corso all'esecuzione forzata mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali.
3. Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di ingiunzione gli interessati possono richiedere il pagamento rateale della sanzione amministrativa.

Art. 17

Opposizione

1. Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di ingiunzione gli interessati possono presentare ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente.

Art. 18

Riscossione coattiva sanzioni

1. Il mancato pagamento dell'intera sanzione ingiunta o di una o più rate della stessa comporta automaticamente l'iscrizione della somma dovuta a ruolo esattoriale, ai sensi dell'art. 27 della L. 689/81.

**Art. 19****Recupero coattivo dei crediti per servizi fruiti**

Periodicamente viene verificata la posizione degli studenti debitori e trascorsi almeno trenta giorni dalla scadenza del termine indicato all'art. 13 comma 4 e senza ulteriore comunicazione all'interessato, previa determinazione del Dirigente competente, vengono trasmessi a Società concessionaria della riscossione i dati di coloro che non hanno provveduto al pagamento di quanto in precedenza determinato (per rimborso somme riscosse e servizi fruiti), per procedere all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Tali somme saranno maggiorate dell'importo pari a quello trattenuto dalla Società concessionaria per le spese di recupero credito.

Art. 20**Rateizzazione**

L'Ente concede su richiesta dell'interessato la rateizzazione degli importi dovuti fino a un massimo di 36 rate mensili di importo di norma non inferiore a € 100,00.

In caso di importo superiore a 5.000,00 euro può essere consentito un numero maggiore di rate.

Le rate scadono l'ultimo giorno del mese a decorrere da quello di richiesta di rateizzazione. Il mancato pagamento di sei rate consecutive comporta la decadenza dal beneficio delle rate e l'obbligo del pagamento immediato in unica soluzione dell'importo residuo.

Art.21**Obbligo rapporto**

Quando dall'accertamento della violazione risulti anche un fatto nel quale possono ravvisarsi elementi costituenti reato perseguibile d'ufficio sarà trasmessa la relativa informativa all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 331 c.p.p.

Art. 22**Trattamento dei dati personali**

In tutte le fasi del procedimento afferente l'accertamento viene garantito il trattamento dei dati secondo le disposizioni del Regolamento Ue n. 2016/679.

Art. 23**Norma transitoria**

In sede di prima applicazione di tale regolamento al fine di eseguire e completare i controlli per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019, la percentuale degli studenti da sottoporre a verifica sarà calcolata nella misura del 20% sul campione ristretto degli studenti vincitori di borsa di studio costituito ai sensi dell'art. 5, e determinato con il provvedimento del Direttore di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 24**Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento è fatto rinvio alle disposizioni vigenti in materia di Isee, alla normativa che regola il procedimento amministrativo a quella in materia di sanzioni amministrative emanata dallo Stato e dalla Regione Marche.